



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO
Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611
P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it

**EQUIPOLLENZE TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI
ALL'ESTERO DA CITTADINI ITALIANI E/O CITTADINI
COMUNITARI
INFORMAZIONI UTILI**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (artt. 379, 381, 382, 383, 384, 385, e 386)
- Legge 25 gennaio 2006, n. 29 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee” – Legge Comunitaria 2005 – che ha apportato modifiche all’art. 379 e abrogato l’art. 380 del sopra citato Decreto Legislativo.

REQUISITI

La dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio stranieri può essere rilasciata nei confronti dei seguenti soggetti:

- cittadini comunitari (appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea e a Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo e alla confederazione Elvetica);
- cittadini italiani per matrimonio;
- cittadini italiani per naturalizzazione;

A CHI INOLTRARE LA DOMANDA

L’interessato deve presentare domanda di equipollenza rispettivamente:

- all’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia di residenza: per i diplomi di licenza elementare e media;
- ad un qualsiasi Ufficio Scolastico Provinciale, a scelta dell’interessato: per i diplomi di scuola secondaria superiore e di qualifica professionale (in questo caso la domanda dovrà essere corredata da marca da bollo).

Per il riconoscimento dell’equipollenza delle lauree sono competenti, con proprie modalità, le Università degli Studi.

REQUISITI ESSENZIALI PER OTTENERE LA DICHIARAZIONE DI EQUIPOLLENZA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- a) domanda di equipollenza (vedi modulistica allegata);
 - b) cittadinanza comunitaria (ne sono in possesso i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, ai sensi delle modifiche apportate all’art. 379 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 dall’art. 13 della Legge n. 29 del 25 gennaio 2006 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee”)
 - c) certificato di cittadinanza italiana (solo per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea);
 - d) età non inferiore a 18 anni alla data del riconoscimento dell’equipollenza;
 - e) titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, in originale o copia autenticata, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana – certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica o consolare italiana del paese di provenienza o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del paese dove il documento è stato formato, operante in Italia - ovvero mediante giuramento reso presso una Pretura civile dalla persona che ha eseguito la traduzione; legalizzazione della firma del Capo d’Istituto che ha rilasciato il titolo suddetto, da parte dell’Autorità diplomatica o consolare italiana operante nel Paese straniero dove il documento è stato conseguito;
 - f) dichiarazione di valore rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare italiana indicante:
 - la posizione giuridica dell’istituto o della scuola frequentata all’estero (se statale, legalmente riconosciuta o privata, con chiara indicazione del gestore della scuola stessa);
 - il valore degli studi compiuti all’estero (durata, ordine e grado degli studi ai quali il titolo si riferisce, secondo l’ordinamento scolastico vigente nel Paese in cui è stato conseguito) e la corrispondenza in Italia specificando l’ordine di scuola equivalente;
 - la validità ai fini della prosecuzione degli studi, dell’assunzione a posti di lavoro o di impiego;
 - il sistema di valutazione (minima e massima) usato nelle scuole estere dove si sono svolti gli studi;
 - g) atti e documenti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana ai fini dell’eventuale esenzione dalla prova integrativa d’italiano quali: attestazioni di frequenza a corsi con insegnamento della lingua italiana, possesso di un titolo di studio che comprenda l’italiano fra le materie classificate, prestazioni lavorative presso istituzioni o ditte o aziende italiane...;:
 - h) solo per i cittadini italiani per matrimonio: certificato di cittadinanza del paese straniero di origine rilasciato prima del matrimonio oppure certificato dove risulti la condizione di cittadino straniero precedente al matrimonio rilasciato dall’autorità competente del paese straniero d’origine o dall’autorità diplomatica o consolare del predetto paese operante in Italia; certificato di matrimonio;
 - i) solo per i cittadini italiani per naturalizzazione: decreto di naturalizzazione;
- ed inoltre (**solo per la domanda di equipollenza con il diploma di scuola secondaria di 2° grado**):
- j) **programma delle materie** rilasciato dalla scuola o dalle competenti autorità educative nazionali o locali straniere tradotto in lingua italiana (come sopra specificato per la traduzione del diploma) o desunto dalle autorità diplomatiche o consolari dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi stati esteri;
 - k) **curriculum degli studi** redatto dall’interessato e distinto per anni scolastici indicante:
 - le materie studiate per ciascuna classe frequentata con esito positivo;

- l'esito favorevole degli esami finali;
- le eventuali esperienze di lavoro maturate in connessione con il titolo di studio.

l) ogni altro titolo o documento (tradotto in italiano) che il richiedente ritenga utili presentare a prova dei dati del curriculum studi.

NOTE IMPORTANTI

CORRISPONDENZA DEI CORSI E DEI TITOLI DI STUDIO

L'equipollenza con un Diploma italiano di superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di Istruzione secondaria Superiore:

- liceo classico;
 - liceo scientifico;
 - liceo psicopedagogico;
 - liceo linguistico;
- ovvero:
- Diploma di istituto tecnico;
 - Diploma di istituto professionale;
 - Diploma di istituto d'arte;

può essere disposta soltanto nei riguardi di corrispondenti titoli finali di studi stranieri dell'istruzione secondaria superiore.

L'equipollenza con titoli intermedi ha valore solo ai fini della prosecuzione degli studi.

L'equipollenza per titoli finali conseguiti da candidati privatisti potrà essere richiesta quando i titoli siano stati conseguiti alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

Non potrà essere richiesta equipollenza per titoli inerenti alle arti e professioni ausiliarie sanitarie, per le quali esiste normativa speciale.

Ciascun titolo di studio straniero può essere dichiarato equipollente ad un solo titolo di studio italiano di istruzione secondaria superiore.

DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE: la dichiarazione di equipollenza va rilasciata quando i corsi frequentati dai candidati all'estero hanno contenuti pratici inerenti al tipo di qualifica o quando i medesimi hanno effettivamente maturato esperienze di lavoro in connessione con la qualifica richiesta.

PROVE INTEGRATIVE

Il candidato può essere sottoposto a prove integrative (prove di italiano, di cultura o tecnico/professionale), secondo i programmi e le modalità previste dalla tabella allegato C. al D.M. 1.2.1975.